

"Buongiorno.

in qualità di iscritto al R.N.P.A. con n. P007125, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione alcuni aspetti problematici della categoria in questione.

Risulta infatti sempre più difficile comprendere quali siano i parametri di affidamento degli incarichi peritali.

È un dato di fatto che le compagnie assicurative, in particolare nel settore dell' Rc Auto, si affidino ai periti assicurativi per la verifica e la stima dei danni riportati dai veicoli danneggiati in conseguenza di un sinistro stradale.

Quel che non appare chiaro sono le modalità di gestione di tale attività peritale. Ritengo utile un esempio. Nella provincia di Benevento, in cui risiedo, risultano iscritti 58 periti assicurativi (ultimo dato aggiornato) abilitati all'esercizio dell'attività peritale. Ebbene, di questi periti assicurativi solo il 10/15 % riceve abitualmente incarichi peritali dalle compagnie assicurative ed un altro 10% da Uffici Giudiziari, in minima parte gli incarichi privati. Eppure i numeri, anche se in diminuzione, parlano di almeno 10.000 sinistri annui distribuiti tra città e l'intera provincia di Benevento.

A questo punto vi chiedo di voler chiarire i concetti contraddittori che risultano evidenti negli articoli 148 , 156 e 157 del C.d.A..

"All'art. 156, infatti, si specifica che 1. l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

All'art. 148 comma 1 la normativa recita così "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione".

Domando quindi:

1) Come mai si utilizza unicamente il 10% degli iscritti per lo svolgimento di tutte le attività richieste pur in presenza di un numero simile di sinistri da gestire, peraltro, in tempi molto brevi, rispettando i principi di cui agli artt. 148 e 156?

2) Visto l'utilizzo sistematico delle compagnie assicurative di una minima parte dei periti iscritti al R.N.P.A. può tale scelta, così parziale, determinare e/o configurare una mancata terzietà del professionista?

3) Se tutto ciò non risulti anomalo, nel caso in cui la compagnia non interviene nei cinque giorni dalla richiesta di risarcimento per l'accertamento del danno, quali sono i motivi ostativi che non permettono al danneggiato di poter richiedere l'intervento di un qualsiasi tecnico abilitato e iscritto al R.N.P.A. per l'espletamento della perizia e poi veder riconosciuto nelle voci di danno il corrispettivo della parcella? (Un pò come avviene per i medici legali nominati dalle persone che subiscono lesioni).

4) Non sarebbe opportuno lavorare a delle tabelle di riferimento che attestino la parcella del perito?

5) In assenza di nomina peritale da parte dell'Impresa assicuratrice, non sarebbe il caso di istituire un registro di conferimento incarico "random" in modo da intervenire in sostituzione dell'Impresa inadempiente che vorrà successivamente regolare la parcella del professionista Vs. tramite.

Gli articoli 156, 157 e 158 toccano solo in parte gli aspetti inerenti l'attività di perito assicurativo e lasciano questa figura in una sorta di "limbo" che vede da una parte il perito (definito in gergo fiduciario), vincolato e "sottostimato" dalle compagnie assicurative, mentre dall'altra un perito che non trova un suo ruolo ben definito in un mercato che non risulta assolutamente delineato.

Resto in attesa di un Vs. Cortese riscontro e fiducioso intervento di miglioramento della posizione attuale del perito che rappresenti una figura indipendente e terza. Posizione che al momento non appare affatto certa!

Distinti saluti

P.A. Luigi Mercurio"